

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2010 —
Commissione / Belgio**

(causa C-258/09)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)

Oggetto

Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti esistenti che possono avere un'incidenza sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sull'inquinamento.

Dispositivo

- 1) Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall'art. 5, n. 1, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva.

- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.